

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 30 giugno 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Oggetto dell'odierna lite è la revoca di affidamento in conto corrente, comunicata per iscritto dalla resistente alla ricorrente in data 16 aprile 2010, con contestuale invito, entro un giorno dal ricevimento della comunicazione, al saldo dell'esposizione complessiva in conto corrente, pari a 52.984,20 euro. Nella stessa comunicazione, parte resistente revocava la convenzione d'assegno e bloccava le due carte di credito aziendali della ricorrente.

Con nota del 6 maggio 2010, la società ricorrente, oltre ad esprimere sconcerto per quanto comunicato dall'istituto resistente, sosteneva di aver volutamente evitato qualsiasi utilizzo del conto corrente in quanto in attesa di una proposta commerciale da parte dell'istituto medesimo ed esprimeva biasimo per la scelta operata dalla banca ritenuta in contrasto con la politica di affiancamento alle PMI altrove decantata dalle banche popolari. Nello specificare che non era stata comunicata la scadenza dell'affidamento se non dopo la scadenza stessa, la ricorrente concludeva la comunicazione ribadendo completa disponibilità ad un incontro per l'esame della sopracitata proposta commerciale.

Dopo aver comunicato alla ricorrente il 18 maggio 2010 il conferimento di incarico ad una società terza per il recupero del credito vantato, in data 9 giugno 2010 la resistente replicava alla nota di controparte del 6 maggio osservando come il provvedimento di



messa in mora e successiva revoca dell'affidamento fosse stato deciso previ svariati infruttuosi contatti con la ricorrente stessa per concordare un piano di rientro del debito. Sosteneva altresì l'istituto come la proposta economica sopra menzionata non potesse che pervenire dalla ricorrente quale attestazione di una reale volontà di copertura della posizione. Infine, manifestava ulteriore disponibilità nel valutare qualsiasi proposta in ordine al ripianamento del debito.

Con reclamo datato 18 giugno 2010, la ricorrente lamentava una mancanza di correttezza e di *"vicinanza alle imprese"* da parte dell'istituto, ribadiva la propria totale disponibilità ad un incontro chiarificatore, e additava la resistente quale responsabile dello stato dei fatti per suo difetto nel processo di comunicazione, imputandole un comportamento impeditivo dell'esercizio dei *"legittimi interessi di imprenditori"*. Inoltre, l'amministratore unico della società ricorrente nonché della stessa fideiussore, contestava l'apposizione nella lettera del 16 aprile della dicitura *"revoca convenzione assegno"* sotto il proprio indirizzo, la quale avrebbe creato un forte imbarazzo ed una violazione della legge sulla privacy.

Nel ricorso datato 8 marzo 2011, la ricorrente si limitava ad affermare di non aver compreso il comportamento della banca, la quale con la pretesa dell'immediato rientro dell'affidamento avrebbe causato alla ricorrente un *"notevole danno"*, nuovamente ribadendo come siffatto comportamento non si rivelasse coerente con l'altrove dichiarato spirito di vicinanza alla piccola impresa.

Con le controdeduzioni presentate il 22 aprile 2011, l'istituto resistente difendeva le proprie ragioni ricostruendo dettagliatamente la vicenda in lite, a partire dall'apertura dell'affidamento a favore della ricorrente, per 50.000,00 euro, con garanzia fideiussoria rilasciata personalmente dalla di lei amministratore unico.

Su tale apertura di credito avvenuta nel luglio 2009 la ricorrente aveva non solo utilizzato per intero l'affidamento, ma lo aveva superato fino a cumulare un debito pari a 52.894,20 euro alla data della revoca, poi rimasto insoluto ed accresciutosi, ad aprile 2011, sino alla somma di euro 61.836,36, l'unico versamento a copertura essendo avvenuto nel novembre 2010 e ben il solo importo di 1.500,00 euro. La contestata decisione di revoca dell'affidamento, ribadiva la resistente, veniva presa solo dopo svariati ed inconcludenti incontri per la definizione dei piani di rientro.

Non solo: anche successivamente a tale revoca, dimostrando parte ricorrente volontà di incontrare la resistente ed invitata la prima a contattare l'istituto, la stessa ignorava tale invito ed anzi procedeva ad inoltrare l'odierno ricorso.

In punto di diritto, riferendosi alla piena autonomia e discrezionalità degli organi deliberanti della banca sulla gestione del rapporto bancario e, quindi, anche sulla concessione e la revoca del fido richiesto, la resistente richiamava un precedente di questo Arbitro (pronuncia 128/10 del Collegio di Roma) e, in punto di legittimità della revoca dell'affidamento, invocava le condizioni contrattuali del contratto di conto corrente e di affidamento e sosteneva la conformità del proprio operato alle disposizioni di cui all'art. 1845 del C.C., con particolare riferimento alla sussistenza di giusta causa in considerazione del fatto che l'apertura di credito presentava sconfinamenti sin dal dicembre 2009.

Chiedeva pertanto la resistente la dichiarazione di infondatezza del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad un'opera di interpretazione della domanda proposta dalla ricorrente. Quest'ultima infatti, nel modulo per la presentazione del ricorso, non formula alcuna specifica domanda, limitandosi a dichiarare di *"non comprendere"* il



comportamento tenuto dalla banca resistente consistito nell'aver richiesto l'"immediato rientro dagli affidamenti" così arrecando "un notevole danno" alla ricorrente.

Secondo la consolidata giurisprudenza il giudicante è chiamato ad individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza limitarsi al loro tenore meramente letterale, dovendo invece prestar riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte richiedente (cfr., fra le molte, Cass. civ. Sez. II, 10 febbraio 2010, n. 3012). A sua volta, questo Arbitro, anche in considerazione della natura della procedura ABF tendenzialmente scevra dall'exasperazione formalistica, applica il suesposto principio con particolare acribia, con il fine di assicurare, negli ovvi limiti della logica e nel rispetto dei vincoli procedurali positivi, il massimo di tutela alle parti del procedimento.

In tale prospettiva, la dichiarazione di "non comprensione" del comportamento tenuto dall'intermediario non può essere letta, sia pur nella sua formulazione colloquiale e atecnica, se non come una domanda di accertamento della ritenuta illegittimità di tale comportamento, così come l'asserito rapporto di causalità fra detto comportamento e il danno conseguente deve ragionevolmente interpretarsi quale domanda di ristoro del pregiudizio.

Chiarita nei suesposti termini, la domanda avanzata dalla ricorrente non appare tuttavia meritevole di accoglimento nel merito.

Risulta documentalmente assodato che la ricorrente aveva intrattenuto un regolare rapporto di affidamento in conto corrente dal 28 luglio 2009, che l'importo massimo affidato (50.000,00 euro) risultava essere stato interamente usufruito e che il saldo debitore insoluto alla data dell'invio della lettera di revoca da parte della banca resistente era pari a 52.894,20 euro.

La censura che la ricorrente volge all'indirizzo della banca consiste non già nella debenza dell'importo (nel frattempo insoluto e incrementato a 61.836,36 euro alla data del 4 aprile 2011) bensì nella circostanza che la banca resistente abbia deciso di interrompere bruscamente il rapporto mediante revoca dell'affidamento avvenuto con la comunicazione del 16 aprile 2010. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente si appuntano, oltre che sulla più generale considerazione della scarsa attenzione solidaristica che la banca avrebbe con ciò dimostrato nei confronti di una piccola impresa in crisi, sulla asserita inattesa scelta della banca: a dire della ricorrente sarebbero state infatti in corso trattative per la sistemazione bonaria della pendenza per come meglio illustrato nella narrativa in fatto.

Mentre la generica censura sulla presunta carenza di attenzione solidaristica non può di per sé rilevare, non essendosi il comportamento della banca sostanziato in una condotta riconducibile ad una esecuzione di mala fede del contratto, la doglianza circa l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario deve anzitutto apprezzarsi in relazione al tenore delle disposizioni contrattuali.

Il contratto di affidamento versato in atti, e in particolare l'art. 2 del medesimo, accorda specificamente alla banca il diritto di recedere dal rapporto di apertura di credito in qualsivoglia momento con un preavviso di un giorno ancorché il rapporto sia a tempo determinato. Tale clausola si pone in contrasto con il disposto dell'art. 1845, 1° e 2° comma c.c. che facoltizza la banca al recesso da rapporti di apertura di credito a tempo indeterminato ma solo in presenza di una giusta causa e con un preavviso minimo di quindici giorni.

Nella specie tuttavia il rapporto controverso era stato stipulato senza l'apposizione di una scadenza (il relativo campo nel modulo contrattuale risulta infatti lasciato in bianco), il che induce inevitabilmente a qualificare il rapporto siccome stipulato a tempo indeterminato, con che la facoltà di recesso deve comunque ritenersi lecitamente pattuita, posto che in tal



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

caso il 3° comma della norma citata rimette alla libera negoziazione delle parti la pattuizione del termine di preavviso.

Del resto, come già affermato da questo Collegio (pronuncia 421/2010) il recesso di una banca da un affidamento precedentemente accordato costituisce l'effetto di una valutazione costante del merito del credito che gli intermediari debbono effettuare. Sicché la banca che decida di porre termine al rapporto agisce nell'ambito di un proprio diritto-dovere.

L'esercizio di tale diritto, avvenuto nel rispetto delle formalità (lettera raccomandata) prescritte dal contratto, non esaurisce tuttavia l'oggetto del contendere. E' infatti principio ricevuto in giurisprudenza, vuoi in via generale vuoi con specifico riferimento alla materia oggetto di lite, che il recesso dal rapporto non possa avvenire in termini arbitrari, impreveduti o repentini, con ciò esprimendo una condotta esecutiva del contratto improntata a mala fede e in spregio alle norme poste a presidio della correttezza comportamentale dei contraenti (art. 1175 e 1375 c.c.).

Non ritiene tuttavia il Collegio che, nella specie, possa ascriversi alla banca resistente una siffatta abusiva condotta nell'esercizio del diritto di recesso. Sussiste, è vero, dissidio fra le parti sul punto, come testimoniato dallo scambio di corrispondenza intercorso fra il 6 maggio e il 18 giugno 2010, sostenendosi, da parte della ricorrente, che la propria dichiarata disponibilità alla ricerca di una soluzione compositiva sarebbe stata ignorata dalla banca che non avrebbe fatto pervenire alcuna proposta in tal senso e replicandosi, da parte della banca, che una siffatta proposta non sarebbe potuta pervenire che da parte della stessa ricorrente e che giammai, nonostante i ripetuti contatti, quest'ultima avrebbe formulato concrete proposte nel senso genericamente promesso.

Al netto di siffatto dissidio, permangono comunque due dati di fatto incontestabili. In primo luogo la circostanza che la situazione di difficoltà della ricorrente era stata da questa rappresentata dal 7 gennaio 2010 (comunicazione della ricorrente sub doc. 13 prodotto dalla banca) e che il recesso della banca è avvenuto oltre 3 mesi dopo (il 16 aprile) senza che nel frattempo la ricorrente avesse in alcun modo provveduto quanto meno a ridurre la sua esposizione (l'unico versamento effettuato, per giunta di importo veramente modesto, risulta compiuto solo il 17.11.2010 dunque a ben sette mesi dalla revoca stessa). Non può dunque inferirsi che l'esercizio del diritto di recesso sia avvenuto in termini repentini o arbitrari, bensì in una condizione di piena coscienza, da parte della ricorrente, tanto del suo debito, di ammontare di per sé non indifferente, quanto della carenza di qualsivoglia fattivo atto teso al recupero dell'importo dovuto (tale non essendo la generica disponibilità alla composizione non seguita da alcuna concreta proposta in tal senso, come tale non documentata).

Si aggiunga che del preteso notevole danno che la revoca dell'affidamento, che risultava già interamente usufruito, la ricorrente non ha offerto prova o riscontro alcuno.

Ne consegue che la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO